



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 179 SEDUTA DEL 18/02/2019

OGGETTO: Modifica accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 7 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

MODIFICA ACCORDO FARMACIE.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Modifica accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.**” e la conseguente proposta dell’Assessore Luca Barberini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare il documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, recante la “modifica all’ Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.”;
- 2) di dare atto che la modifica al suddetto Accordo è efficace previa sottoscrizione da parte dell’assessore regionale alla sanità, dei direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali dell’Umbria e delle rappresentanze sindacali regionali delle farmacie pubbliche e private convenzionate;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Modifica accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 705 del 27/06/2016 recante: "Aggiornamento dell'Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.";

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 19/03/2018 con cui, a seguito della rimodulazione dei progetti del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, è stato modificato il suddetto Accordo regionale relativamente alle modalità di coinvolgimento delle farmacie nei programmi di screening per il rischio cardiovascolare e per la prevenzione del tumore del colon retto;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con particolare riferimento all'art. 1, comma 551, che ha stabilito le modalità di calcolo del fatturato in regime SSN delle farmacie convenzionate e ha apportato alcune modifiche al sistema degli sconti che le farmacie applicano al SSN";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", con particolare riferimento all'art. 8 - Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate – laddove dispone che attraverso le farmacie *"sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio-sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato articolo 11, comma 1, lettera e)"*, all'art. 10- Assistenza integrativa – e all'allegato 11 – Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso – laddove è previsto che *"Le regioni e le aziende sanitarie locali possono adottare modalità alternative per l'erogazione delle suddette prestazioni che, a parità di oneri, garantiscano condizioni di fornitura più favorevoli per l'azienda sanitaria locale o per gli assistiti, anche attraverso la stipula di specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita"*.

CONSIDERATO che il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 ha previsto la collaborazione delle farmacie, oltre che nei programmi di screening regionali, anche nelle campagne di prevenzione e di educazione sanitaria e che pertanto è necessario procedere all'attivazione dei tavoli di lavoro multidisciplinari per la definizione dei protocolli attuativi di tali progetti;

CONSIDERATO, inoltre, che anche il Piano Nazionale della Cronicità, approvato con Accordo Stato-Regioni del 15 settembre 2016, ha previsto il coinvolgimento delle farmacie nelle attività di educazione sanitaria, prevenzione primaria e secondaria secondo protocolli condivisi con gli specialisti e i MMG/PLS, anche per quel che riguarda l'aderenza ai trattamenti a lungo termine;

DATO ATTO che per supportare la realizzazione di tali progetti, nei quali le farmacie possono offrire un contributo altamente qualificato, la Regione si impegna a stanziare la somma complessiva di 300.000 euro, su base annua, per 24 mesi, con verifica semestrale;

DATO ATTO, inoltre, che a seguito di quanto convenuto nella riunione della Commissione Paritetica prevista all'art. 7 del succitato Accordo, tenutasi il 29/11/2018, giusta convocazione del Direttore regionale alla Salute, Welfare Organizzazione e Risorse Umane con p.e.c. n.: 0249614-2018 - U-

del:22/11/2018, i rappresentanti delle farmacie hanno confermato la possibilità di ridurre, a decorrere dal 1 marzo 2019, i prezzi di tariffazione per l'erogazione degli ausili per l'autocontrollo del diabete nonché per la dispensazione dell'ossigeno liquido, al fine di consentire immediati risparmi per il SSR nelle more della conclusione delle procedure di gara centralizzate per l'acquisto di tali prodotti, in corso di svolgimento ad opera della centrale di committenza regionale (CRAS);

DATO ATTO, altresì, che nella medesima riunione della Commissione Paritetica è stato concordato di affidare alle farmacie la distribuzione in DPC dei farmaci innovativi indicati nello scompenso cardiaco (attualmente valsartan / sacubitril), in considerazione del ruolo che le farmacie svolgono nella gestione delle patologie croniche in qualità di presidi sanitari territoriali funzionalmente ed organizzativamente integrati nel SSR;

RITENUTO, inoltre, opportuno, alla luce delle modifiche introdotte dalla succitata legge 145/2018, modificare l'importo del fatturato che dà luogo alla maggiorazione del 10% della remunerazione per il servizio di Distribuzione per Conto e per il servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche, allineandolo al limite di 450.000 euro previsto per le farmacie rurali sussidiate per l'applicazione degli sconti al SSN;

RAVVISATA, dunque, la necessità di procedere, nei termini sopra descritti, ad una nuova modifica del succitato Accordo regionale, la cui validità viene prolungata al 31/12/2021;

DATO ATTO, infine, che le restanti parti dell'Accordo medesimo restano invariate.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, recante la "modifica all' Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.";
2. di dare atto che la modifica al suddetto Accordo è efficace previa sottoscrizione da parte dell'assessore regionale alla sanità, dei direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali dell'Umbria e delle rappresentanze sindacali regionali delle farmacie pubbliche e private convenzionate;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 13/02/2019

Il responsabile del procedimento
Mariangela Rossi

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 13/02/2019

Il dirigente del Servizio
Programmazione socio-sanitaria
dell'assistenza distrettuale. Inclusione
sociale, economia sociale e terzo settore

Paola Casucci
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 14/02/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi

Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone


alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 18/02/2019

Assessore Luca Barberini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge



**REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione
e Risorse Umane

MODIFICA ACCORDO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, del D.LGS 502/92 E S.M.I..

Il giorno 2019, presso la sede della Regione Umbria

TRA

l'assessore regionale alla sanità, i direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali dell'Umbria

E

le rappresentanze sindacali regionali delle farmacie pubbliche e private convenzionate;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 705 del 27/06/2016 recante: "Aggiornamento dell'Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.";

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 19/03/2018 con cui, a seguito della rimodulazione dei progetti del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, è stato modificato il suddetto Accordo regionale relativamente alle modalità di coinvolgimento delle farmacie nei programmi di screening per il rischio cardiovascolare e per la prevenzione del tumore del colon retto;

CONSIDERATO che il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 ha previsto la collaborazione delle farmacie, oltre che nei programmi di screening regionali, anche nelle campagne di prevenzione e di educazione sanitaria e che pertanto è necessario procedere all'attivazione dei tavoli di lavoro multidisciplinari per la definizione dei protocolli attuativi di tali progetti;

CONSIDERATO, inoltre, che anche il Piano Nazionale della Cronicità, approvato con Accordo Stato-Regioni del 15 settembre 2016, ha previsto il coinvolgimento delle farmacie nelle attività di educazione sanitaria, prevenzione primaria e secondaria secondo protocolli condivisi con gli specialisti e i MMG/PLS, anche per quel che riguarda l'aderenza ai trattamenti a lungo termine;

DATO ATTO che a seguito di quanto convenuto nella riunione della Commissione Paritetica di cui all'art. 7 del summenzionato Accordo, tenutasi il 29/11/2018, giusta convocazione del Direttore regionale alla Salute, Welfare Organizzazione e Risorse Umane con p.e.c. n.: 0249614-2018 - U-del:22/11/2018, è stata verificata la possibilità di ridurre, a decorrere dal 1 marzo 2019, i prezzi di tariffazione per l'erogazione degli ausili per l'autocontrollo del diabete nonché per la dispensazione dell'ossigeno liquido, al fine di consentire immediati risparmi per il SSR nelle more della conclusione delle procedure di gara centralizzate per l'acquisto di tali prodotti, in corso di svolgimento ad opera della centrale di committenza regionale (CRAS);

DATO ATTO, altresì, che nella medesima riunione della Commissione Paritetica è stato concordato di affidare alle farmacie la distribuzione in DPC dei farmaci innovativi indicato nello scompenso cardiaco (attualmente valsartan / sacubitril), in considerazione del ruolo che le farmacie svolgono nella gestione

delle patologie croniche in qualità di presidi sanitari territoriali funzionalmente ed organizzativamente integrati nel SSR;

RITENUTO, inoltre, opportuno, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 145/2018, modificare l'importo del fatturato che dà luogo alla maggiorazione del 10% della remunerazione per il servizio di Distribuzione per Conto e per il servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche, allineandolo al limite di fatturato previsto per le farmacie rurali sussidiate per l'applicazione degli sconti al SSN;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere, nei termini sopra descritti, ad una nuova modifica dell'Accordo, prolungandone la validità fino al 31/12/2021;

DATO ATTO, infine, che le restanti parti dell'Accordo medesimo restano invariate

CONCORDANO:

di apportare le seguenti modifiche all' Accordo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 705 del 27/06/2016, come modificato dall'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 19/03/2018:

- **DISTRIBUZIONE PER CONTO**

Al paragrafo 1, lettera a), il 4° e il 5° capoverso sono modificati come segue:

“Per le farmacie con fatturato SSN non superiore a 450.000 euro (*) la remunerazione viene maggiorata del 10%.

La remunerazione per il numero di pezzi erogati in DPC eccedenti le 560.000 unità viene ridotta del 20%, pari all'importo, arrotondato, di euro 3,90+IVA, fermo restando il riconoscimento della maggiorazione del 10% per le farmacie con fatturato SSN non superiore a 450.000 euro (*).

(*) a partire dalla prima fatturazione del 2019, si fa riferimento al fatturato dell'anno precedente, con i criteri stabiliti dalla L.145/2018.

- **OSSIGENO TERAPEUTICO**

Dopo il 2° capoverso è aggiunta la seguente frase:

“A decorrere dal 01/03/2019 il prezzo di tariffazione dell'ossigeno liquido viene ulteriormente ridotto a euro 2,49/m3 + IVA 4% (2,59 IVA 4% inclusa).”

- **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA**

Al **paragrafo 1) - Ausili per il diabete** – il 1° capoverso e la tabella sono modificati come segue:

“A decorrere dalla entrata in vigore del presente accordo, è stata applicata una complessiva riduzione del 20% ai prezzi unitari massimi di tariffazione, comprensivi dei margini per la filiera distributiva, stabiliti con il precedente accordo di cui alla DGR 759/2013.

A decorrere dal 01/03/2019 si applica un'ulteriore riduzione dei prezzi di tariffazione riportati nella tabella allegata alla DGR 705/2016, che viene pertanto modificata come segue:

	Prezzo unitario massimo di tariffazione (IVA 4% esclusa)
Reattivi per glicemia	0,34
Lancette pungidito	0.09
Siringhe monouso da insulina (1)	0,085
reattivi per chetonuria	0,10
reattivi per glicosuria	0,10
reattivi per chetonemia	1,74
Apparecchio pungidito	12,00
Penne	30,40
	48,00
Aghi per penna (1)	0,11

“

Al **paragrafo 2) Prodotti dietetici**, il riferimento al “D.M. 4 maggio 2006: “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123”, ormai abrogato, e alla “Determinazione n. 1014 del 07/02/2007, con cui sono state modificate, in attuazione del D.M. 4 maggio 2006, le modalità operative di riferimento per l’erogazione dei prodotti senza glutine a favore degli assistiti affetti da morbo celiaco”, sono rispettivamente sostituiti con “D.M. 10 agosto 2018: Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» e con “Determinazione Dirigenziale n. 10257 del 10/10/2018, con cui sono stati applicati i limiti massimi di spesa di cui all’allegato 1 del D.M. 10 agosto 2018”

- **FARMACIA DEI SERVIZI**

Al paragrafo 1) **Servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche**, 4° capoverso, la frase “fatturato SSN inferiore a 387.342,67 euro” è sostituita con “fatturato SSN non superiore a 450.000 euro”

Al paragrafo 2) Il ruolo delle farmacie nel Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018, dopo l’ultimo capoverso relativo al Progetto 7.1 “Le farmacie come vetrina della prevenzione”, è aggiunta la seguente frase:

“Per la realizzazione di questo e di altri progetti di interesse della programmazione sanitaria regionale nei quali le farmacie possono offrire un contributo altamente qualificato, quali ad esempio il supporto all’aderenza terapeutica nella cronicità, la Regione si impegna a stanziare la somma complessiva di 300.000 euro, su base annua, per 24 mesi, con verifica semestrale. La Regione si impegna, altresì, a definire i protocolli attuativi dei progetti entro il 31/07/2019”.

Al paragrafo 3) **Lo screening colon-retto**, al 3° capoverso, dopo la parola 1 euro, sostituire la frase: (IVA esclusa)./campione” con (IVA inclusa)./campione”.

- **DISPOSIZIONI FINALI**

Al 1° capoverso, la frase: “Il presente accordo ha durata dal 01/08/2016 al 31/12/2019” è sostituita da: “Il presente accordo ha durata dal 01/08/2016 al 31/12/2021”

L’Assessore

Il Direttore Generale della Azienda USLUmbria1

Il Direttore Generale della Azienda USLUmbria2

Il Presidente dell’Unione Regionale Sindacale dei
Titolari di Farmacia

Il Coordinatore regionale A.S.SO.FARM.
